

Al sig. Sindaco del Comune di
38080 - BOCENAGO (TN)

OGGETTO: Domanda per l'iscrizione all'Albo Unico delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

Il sottoscritto.....

nato a il

residente in

via n.

codice fiscale.....

telefono n.°

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989 n. 95, come sostituito dall'art. 9 comma 1 della legge 30.04.1999 n. 120 di essere inserito nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:

1. Di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune.
2. Di avere assolto agli obblighi scolastici, essendo in possesso del titolo di studio di
3. Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e art. 23 del T.U. 570/1960 e cioè:
 - ✓ Di non essere dipendente dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti.
 - ✓ Di non essere in servizio nelle Forze Armate.
 - ✓ Di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto.
 - ✓ Di non essere segretario comunale, né dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso l'Ufficio elettorale comunale.
4. Di non trovarsi nella condizioni di non essersi presentato, senza giustificato motivo, dopo essere stato chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore.
5. Di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'art. 96 del d.P.R. 570/1960 e dall'art. 104 del d.P.R. 361/1957.

Distinti saluti.

Bocenago,

.....
(Firma del richiedente)

D.P.R. 30-3-1957 n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.

38. (*L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20*). - Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) ~~gli appartenenti a Forze armate in servizio~~⁽¹⁰²⁾;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

104. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78). - Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000 (239). Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (240).

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (241)

D.P.R. 16-5-1960 n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1960, n. 152, S.O.

23. (*Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10*). - Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

96. (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89). - Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000⁽¹⁷²⁾. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 4.000.000.